

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV-ter**
N. **34**

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del codice penale, in relazione agli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 26 luglio 1996

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il tribunale di Caltanissetta, riunito in camera di consiglio dai signori:

- 1) dottoressa Anna Maria Arena, *presidente*;
- 2) dottor Carlo Calmella, *giudice*;
- 3) dottor Marcello Testaquatra, *giudice*;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti del procedimento n. 19196 a carico di Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara il 4 maggio 1952, imputato del reato previsto e punito dall'articolo 595, primo e secondo comma, del codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 e articolo 30 della legge n. 223 del 1990, per avere, nel corso della trasmissione « Sgarbi quotidiani », andata in onda sulla rete televisiva Canale 5 il 20 giugno 1994, gravemente offeso la reputazione del dottor Gian Carlo Caselli, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, affermando: « *Il giudice Caselli si è dimenticato, nel corso di questi mesi, di mandare un avviso di garanzia ad Orlando per i famosi 100 miliardi. Ha aspettato ad inviarglielo il giudice Caselli... ha aspettato che Orlando fosse eletto parlamentare europeo. Ha consentito, con evidente favoreggiamento, che fosse eletto parlamentare europeo, che fosse eletto il suo compagno di presepe per poi mandargli l'avviso di garanzia* », utilizzando, quindi, espressioni comunque travalicanti il legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto di per se stesse obiettivamente lesive della stima di cui gode il suddetto magistrato nel suo ambiente professionale, e, più in generale, nel corpo sociale. (In Roma e in Palermo il 20 giugno 1994);

rilevato che all'udienza del 27 maggio 1996 i difensori dell'imputato hanno chiesto la trasmissione della copia degli atti del procedimento alla Camera di appartenenza del predetto affinché detto organo si pronunci se nel caso in questione ricorra o meno l'esimente prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

ritenuto che il tribunale non ravvisa, allo stato degli atti, di dover accogliere l'eccezione concernente, l'applicazione del citato articolo, e che al contempo il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, non lascia alcun margine di discrezionalità in ordine alla richiesta trasmissione una volta sollevata l'eccezione di cui all'articolo 214 del decreto-legge n. 116 del 1996;

PER QUESTI MOTIVI

ordina la trasmissione di copia degli atti relativi al processo n. 19196 a carico di Sgarbi Vittorio alla Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica italiana, in Roma. Sospende la tratta-

zione del processo fino alla emanazione della deliberazione richiesta, con preghiera rivolta all'ufficio di segreteria ricevente di segnalare eventuali provvedimenti di proroga.

Manda la cancelleria per la convocazione dell'ordinanza al pubblico ministero e a tutte le parti processuali.

Caltanissetta, 17 luglio 1996.

Il Presidente
Anna Maria Arena

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 1996.